

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: segreteria@studiorovida.it



16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Paolo STAGNO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: studio@studiociddagrondona.com

Genova 29 ottobre 2014

Ai Signori Clienti

Circolare n. 21/2013

OGGETTO: Veicoli aziendali obbligo di comunicazione

A far data dal 3 novembre 2014 e a seguito della disposizione contenuta nell'art. 94 del Nuovo Codice della Strada è stato introdotto l'obbligo di annotare **sulla carta di circolazione il nome dell'effettivo utilizzatore dei veicoli, diverso quindi dall'intestatario, che dispone del bene per più di 30 giorni**; la ratio della previsione contenuta nell'art. 94, comma 4-bis c.d.s. è da ricercare nell'esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli.

E' pertanto da ritenere che l'annotazione della intestazione temporanea presuppone **l'uso esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore, ciò vale quindi ad escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

Sono state emanate dalla direzione generale della Motorizzazione due circolari di attuazione che contengono importanti precisazioni: circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 e circolare prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014.

Obblighi e sanzioni

Gli obblighi di comunicazione ricadono sull'utilizzatore, ferma restando la possibilità che quest'ultimo deleghi i relativi adempimenti all'intestatario ma la delega non può essere generica ma specifica per ogni modifica.

A chi non ottempera sarà contestata una violazione amministrativa da 705 a 3526 euro a carico del proprietario o del conducente non occasionale.

Decorrenza

La comunicazione è obbligatoria per gli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014.

La comunicazione è facoltativa per gli atti posti in essere dal 7 dicembre 2012 al 2 novembre 2014 senza che la loro eventuale omissione dia luogo a sanzioni.

Nulla deve essere disposti per gli atti antecedenti il 7 dicembre 2012.

Computo dei termini

L'obbligo di comunicazione, finalizzato all'aggiornamento della carta di circolazione, riguarda i soggetti diversi dall'intestatario che utilizzano i veicoli per un **periodo superiore a 30 gg.**

Il periodo dei 30 giorni va computato in *“giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell'arco di un anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi”*.



La norma dispone che gli obblighi di comunicazione siano adempiuti entro 30 giorni.

CHI E' OBBLIGATO all'Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Comodato di veicoli aziendali

Il comodato è per sua natura «a titolo gratuito» oltre a prevedere un uso «esclusivo e personale». La norma prevede l'obbligo in caso di comodato a favore dei dipendenti ma anche soci, amministratori e collaboratori dell'azienda....ed anche l'imprenditore individuale se il veicolo è un bene strumentale della sua impresa.

Sono da escludere pertanto le seguenti casistiche:

- i) l'utilizzo a titolo di "*fringe benefit*" (qui non c'è la gratuità, essendo una retribuzione in natura);
- ii) l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (veicoli impiegati per attività lavorativa ma anche per raggiungimento sede di lavoro o tempo libero);
- iii) utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti

è unico caso di annotazione del dipendente, socio, amministratore, collaboratore o imprenditore individuale, si ha nell'ipotesi in cui lo stesso riceva il veicolo aziendale "esclusivamente" per uso nel tempo libero.

N.B.: al momento della concessione in uso del bene l'azienda deve aver provveduto a formalizzare un apposito contratto di comodato apponendo al medesimo data certa.

In mancanza della data certa, ovvero di una formalizzazione del contratto di comodato sarebbe opportuno una nuova formulazione contrattuale, post 3 novembre 2014 con data certa ed effettuare quindi la relativa comunicazione (in allegato il modello 1/B).

Custodia giudiziale

Veicoli affidati agli Organi di Polizia Giudiziaria

Locazione senza conducente

detto anche "noleggio a lungo termine": confermato che il nome che va annotato è quello dell'azienda che poi affida il mezzo al suo dipendente

Utilizzo di veicoli intestati al "de cuius"

In questo caso sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione deve essere apposta la dicitura: "Intestatario deceduto – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4bis, c.d.s. in attesa di definizione della

procedura di successione.

Distinti saluti

Studio Rovida

Studio Cidda Grondona